

<https://citywire.it/news/le-banche-italiane-si-fidano-poco-del-trust-e-aipb-scende-in-campo-per-fare-chiarzza/a2385040/print>

Le banche italiane si fidano poco del trust. E Aipb scende in campo per fare chiarezza

Per gli intermediari il trust è quasi sempre sospetto sotto il profilo antiriciclaggio, al punto da far loro escludere l'instaurazione di rapporti con esso. Tranne quando il patrimonio del trust è particolarmente elevato.

Il rapporto tra trust e banche in Italia sembra non essere dei più rosei, tanto da aver spinto due autorevoli associazioni, come l'Associazione Trust in Italia (presieduta da Maurizio Lupoi, una vera e propria istituzione in materia) e l'Aipb (Associazione Italiana Private Banking) a mobilitarsi per provare a fare a chiarezza e portare distensione.

L'associazione presieduta da Lupoi ha diramato agli associati una circolare, visionata da Citywire Italia, che non lascia adito a dubbi: per gli intermediari bancari e finanziari il trust è quasi sempre un elemento di sospetto sotto il profilo della normativa antiriciclaggio, al punto da far loro escludere l'instaurazione di rapporti con esso. Ammesso che il gioco non valga la candela, cioè quando il patrimonio del trust è particolarmente elevato.

Ma, anche quando il rapporto viene alla fine instaurato, l'intermediario tende ad attribuire automaticamente al cliente (trust o che abbia nella propria catena partecipativa un trust) misure rafforzate di verifica, con la richiesta di documenti e informazioni anche molto riservati.

Banca d'Italia, nel 2019, ha rifiutato la richiesta di escludere i cosiddetti trust interni dagli esempi di veicoli di interposizione patrimoniale che rappresentano un rischio elevato. Ma ha al contempo aggiunto che, se sussistono fattori di mitigazione del rischio, allora gli intermediari possono applicare misure ordinarie e non rafforzate di adeguata verifica. Quindi il messaggio è: niente automatismi, valutate caso per caso, ammesso che non si tratti di trust con sede in Paesi ad altro rischio.

E, per l'Associazione Trust in Italia, un trust interamente connesso al territorio italiano è già, di per sé, a basso rischio. Ancor più se si tratta di un trust a favore di un soggetto debole o incapace, di un trust per l'esecuzione di accordi di separazione o divorzio, di un trust liquidatorio, di garanzia, a sostegno di un concordato o per la successione del disponente. Oppure di un trust con patrimonio mobiliare o

immobiliare esclusivamente italiani (la cui origine sia certificata in maniera indipendente), di un trust con trustee residente in Italia (specialmente se si tratta di trustee professionale o vigilato) o con titolari effettivi e/o beneficiari residenti in Italia.

Ma, conclude l'associazione, molti trust che presentano queste caratteristiche si vedono comunque negata l'apertura di un conto bancario per depositare anche poche migliaia di euro per il fondo iniziale o, addirittura, se lo ritrovano chiuso. E, avverte, le controversie giudiziarie non mancheranno.

In linea con quanto evidenziato dall'associazione presieduta da Lupoi, anche l'**Aipb** si è mobilitata per creare un gruppo di lavoro sul trust, dal momento che la maggior parte degli istituti bancari è ancorata a documenti di prassi (quali le circolari dell'Agenzia delle Entrate e i documenti di Banca d'Italia sul trust) del passato, che non sono mai stati aggiornati né hanno seguito l'evoluzione dell'istituto del trust all'interno del panorama italiano.

Secondo quanto emerso dal lavoro di **Aipb**, riportato in un position paper visionato da Citywire Italia, in generale le banche accettano trust di garanzia, trust familiari, trust onlus, trust "Dopo di Noi" e trust interni, ma vi è una diffusa ritrosia nei confronti di trust autodichiarati, trust autodestinati e trust di scopo, a prescindere dal fatto che l'istituto bancario operi come banca depositaria o trustee professionale. Da una parte, infatti, vi sono istituti che a priori rifiutano la possibilità di accettare trust autodichiarati e trust autodestinati, dall'altra vi sono istituti che svolgono una approfondita valutazione caso per caso, che consenta loro di accettare, o meno, queste tipologie di trust, poiché sono tutt'ora considerate, in base a quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate, come "inesistenti dal punto di vista fiscale, in quanto interposte".

Quando poi vi sono casi di cumulo di ruoli in capo allo stesso soggetto, appare più elevato il rischio che il trust sia utilizzato per un'interposizione soggettiva con finalità improprie o illecite. Ma, ad esempio, può presentarsi l'eventualità in cui un soggetto, affetto da una malattia neurodegenerativa, voglia istituire un trust autodestinato che ha sé stesso come beneficiario (e, in subordine, i suoi discendenti in linea diretta), che provveda alle sue esigenze di cura assistenziale e alle spese per il mantenimento della stessa. Oppure c'è l'ipotesi in cui un soggetto istituisca un trust che ha come beneficiario il figlio disabile e nomini, dunque, se stesso come trustee, al fine di amministrare e gestire i beni nell'interesse esclusivo del figlio, oltre che per provvedere alla sua cura e assistenza.

Per quanto riguarda, invece, i trustee, sembrano generalmente più apprezzati quelli

professionali, perché considerati soggetti con maggiore affidabilità e professionalità, insieme a quei guardiani che non sono legati da un rapporto di fiducia e stretta conoscenza con il disponente del trust. Ma, per **Aipb**, il rapporto di vicinanza e familiarità tra disponente e guardiano, o tra beneficiari e guardiano, può essere visto in casi specifici come garanzia di un giusto ed equilibrato operato, soprattutto quando ci si trova di fronte a un trust familiare.

Andando, invece, ai riscontri forniti dagli istituti bancari ad **Aipb** sul tema della variabile fiscale, alcune banche non accettano, né gestiscono, trust con attivi esteri, mentre altre lo fanno, ma con alcune limitazioni, soprattutto quando questi attivi sono collocati in Paesi considerati a fiscalità privilegiata. **Aipb**, dal canto suo, consiglia alle banche di valutare sempre l'accettazione di trust con attivi depositati all'estero e di accettare beni esteri, a condizione che il trustee sottoscriva un impegno di compliance fiscale e che dichiari che vi sono attivi regolarmente detenuti.

La verifica ai fini antiriciclaggio viene quasi sempre svolta soltanto sui soggetti "attuali" (con nessuna verifica su eventuale guardiano successivo, trustee successivo o beneficiari di secondo grado), per evitare un'eccessiva onerosità derivante dall'estensione della verifica a ulteriori soggetti. Ma molti istituti bancari subordinano l'apertura dei rapporti al trust a censimenti e procedure antiriciclaggio completi anche su questi soggetti, sebbene siano figure che, magari, non diventeranno mai titolari di una posizione piena, vista la discrezionalità del trustee o per via di eventi legati alla loro vita. Per **Aipb** questa procedura operativa è troppo limitativa e rischia di rendere sempre più vano l'utilizzo del trust nel nostro ordinamento ai fini della pianificazione patrimoniale.

"Il grande valore aggiunto derivante dall'istituto corre il rischio di essere frustato nel caso in cui la struttura giuridica non riesca concretamente ad operare a causa della mancanza di un rapporto bancario oppure se l'apertura di quel rapporto comporta tempi particolarmente lunghi a causa della burocrazia legata agli adempimenti amministrativi, conseguenza di prassi operative spesso inadeguate", commentano Antonella Massari, segretario generale di **Aipb**, e Stefano Loconte, vicepresidente della commissione tecnica dell'associazione, "parimenti, se anche la gestione del rapporto veda il susseguirsi di ulteriori adempimenti, conseguenti ad una presunta pericolosità dell'istituto, che, inevitabilmente, finiscono per avere un costo rilevante, rendendo antieconomico per la stessa banca il mantenimento della relazione".